

# Statuto

**del Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche  
di Alessandria**

**approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 31 marzo 2009  
modificato dal Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2010**

## COSTITUZIONE

art. 1

1 . E' costituito, con sede in Alessandria, un Consorzio di produttori agricoli con denominazione "Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche", in sigla "CONDIFESA – ALESSANDRIA".

## SCOPI

art. 2

1 . Il Consorzio è costituito ai sensi della legge n. 364 del 25/5/70, sulla istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale, dell'art. 127 della legge n. 388 del 23/12/2000, del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed ha per scopi la tutela delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali con particolare riferimento a quelle viticole, frutticole, orticole, florovivaistiche dei soci contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche le crisi di mercato ed altri eventi suscettibili di danneggiare le produzioni agricole o zootecniche realizzando nell'interesse dei Soci stessi:

- a) iniziative di difesa attiva;
- b) iniziative di difesa passiva mediante la stipula di contratti di assicurazione in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci;
- c) istituzione di fondi di mutualità ed azioni di mutualità e solidarietà in favore degli associati.

2 . L'Assemblea dei Soci potrà altresì deliberare di collaborare o partecipare ad Enti, Cooperative, Società e imprese aventi tra le finalità la difesa o l'assicurazione contro le avversità o comunque per scopi utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

## SOCI

art. 3

1 . Possono essere Soci gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese, con aziende situate nella regione Piemonte e quindi:

- imprenditori agricoli individuali, che conducono aziende in qualità di proprietari, enfiteuti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, usufruttuari, ecc.;
- società agricole costituite con o senza personalità giuridica;

2 . Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione.

3 . La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e specificare:

- a) nome e cognome, domicilio, sede del centro aziendale, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o partita IVA e iscrizione al registro delle imprese;
- b) la categoria agricola di appartenenza tra quelle indicate al 1° comma;
- c) la superficie complessiva dell'azienda, l'ubicazione, l'ordinamento colturale e la superficie degli appezzamenti con i relativi estremi catastali;
- d) il quantitativo delle produzioni agricole e zootecniche di pertinenza ed il relativo valore determinato secondo le vigenti normative all'atto dell'adesione. Nel caso di vigneti iscritti ad un albo a norma della

legge 12 luglio 1963 n. 930 e successive modificazioni, dovrà essere specificato l'albo di appartenenza;

e) l'impegno ad osservare le norme del presente statuto e del relativo regolamento;

4. Se l'istanza è proposta da società, questa deve altresì indicare:

1) ragione o denominazione sociale e sede;

2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;

3) provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 40 giorni dalla ricezione di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente. Decorso il suddetto termine senza alcuna pronuncia anche interlocutoria, la domanda si intende accolta

6. L'iscritto deve:

- versare la quota di ammissione annualmente fissata dall'Assemblea dei Soci.

- versare il contributo annuale associativo fissata dal Consiglio di Amministrazione;

- versare il contributo annuale per la difesa delle produzioni annualmente fissato dall'Assemblea dei Soci;

- versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi suddetti, la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

- denunciare annualmente il quantitativo ed il valore della produzione aziendale;

7. L'iscritto deve effettuare le comunicazioni relative alla denuncia annuale delle produzioni aziendali da difendere entro i termini che saranno di anno in anno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

8. L'iscritto deve altresì segnalare immediatamente le eventuali varianti alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

#### art. 4

1. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, la cui domanda motivata deve essere presentata per iscritto entro il 15 febbraio di ogni anno al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito entro il 15 marzo dello stesso anno. Il recesso, salvo parere sfavorevole del Consiglio di Amministrazione, ha effetto immediato alla data della presentazione della domanda. Il Socio receduto non avrà diritto alla restituzione alcuna di somme, a qualunque titolo versate, e dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del proprio recesso;

b) per morte;

c) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;

d) per esclusione a causa di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio;

e) per esercizio del diritto di opzione verso altri organismi simili, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

2. La decadenza e la esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate per iscritto all'interessato.

### ORGANI DEL CONSORZIO

#### art. 5

Organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### art. 6

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- la nomina del Collegio Sindacale;
  - la determinazione dei contributi a carico dei Soci;
  - il regolamento di attuazione del presente atto costitutivo;
  - la deliberazione per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 2;
  - l'approvazione del bilancio preventivo e, in base alla relazione dei Sindaci, del bilancio consuntivo del precedente esercizio;
  - la determinazione di eventuali rimborsi spese ed emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Collegio Sindacale;
  - la partecipazione ad Enti, Cooperative o Società aventi per finalità la difesa o l'assicurazione contro le avversità.
- 3 . All'Assemblea straordinaria spetta la deliberazione delle eventuali modifiche dello Statuto.

#### art. 7

1. L'Assemblea é costituita dai Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi. Nel primo anno di attività del Consorzio, tale termine viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

3. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con i versamenti di cui all'art. 3 – comma 6°.

4 . L'Assemblea é convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni su deliberazione del Consiglio stesso, mediante avviso da inviare ai Soci almeno 15 giorni prima della adunanza. L'avviso deve indicare le materie da trattare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

5 . L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale per deliberare circa l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo dell'esercizio seguente e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei Soci.

6 . L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

7 . L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma con non meno di 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto Sociale, la trasformazione del Consorzio, il suo scioglimento anticipato o il trasferimento di sede. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

8 . Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci del Consorzio è superiore a mille l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee parziali di cui all'art. 8 ed é costituita dai delegati in esse eletti.

9 . I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea generale é costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dal presente articolo per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti é inferiore a mille il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso disciplinate dagli articoli seguenti.

### ASSEMBLEE PARZIALI

#### art. 8

1 . Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'art. precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa.

2 . Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee parziali. Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi

ne esercita le funzioni su deliberazione del Consiglio stesso secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1 del presente Statuto.

3 . Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

4 . L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

#### art. 9

1 . Nel corso delle Assemblee parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno l'Assemblea generale.

2 . Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi previsti dalla legge. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10, o frazioni di 10, Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti alle Assemblee parziali. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle Assemblee parziali, saranno definite da un apposito regolamento che sarà approvato dall'Assemblea generale.

### PRESIDENTE

#### art. 10

1 . Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma Sociale. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2 . Spetta in particolare al Presidente indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione, dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, curare l'esatta assegnazione alla diverse gestioni delle entrate e delle spese del Consorzio.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### art. 11

1 . Il Consiglio di Amministrazione si compone di 15 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i Soci sulla base delle liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresenti almeno il 3% degli aderenti al Consorzio.

2 . Le norme per l'elezione sono contenute nel Regolamento allegato al presente Statuto.

3 . Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, 10 seggi del Consiglio di Amministrazione; i rimanenti 5 seggi sono attribuiti alla lista che segue nel numero dei voti riportati; o 3 nel caso sia stata presentata una terza lista e questa abbia almeno riportato il 10% dei voti; in questo caso alla terza lista sono attribuiti 2 seggi.

4 . L'Assemblea ordinaria dei Soci può chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti degli Enti pubblici e privati che contribuiscono, con significativi interventi finanziari e strumentali, alla realizzazione degli scopi statutari.

5 . I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, hanno diritto ad una indennità di carica stabilita annualmente dalla Assemblea Ordinaria ed al rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

6 . Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- deliberare sulle convocazioni delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- nominare il Presidente e due Vice Presidenti nel proprio seno a maggioranza dei suoi membri;
- nominare il Direttore;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- elaborare il progetto del bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, con la situazione delle singole gestioni;

- approvare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il consuntivo di spesa della contabilità separata, nonché delle iniziative mutualistiche, ai sensi delle norme vigenti;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio, compreso il Direttore, fissando mansioni e retribuzioni;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- compiere altri atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione che rientrino negli scopi Sociali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio.
- vigilare sulla riscossione dei contributi consortili;
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario, nominare un Collegio dei periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni.

7 . I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 comma II.

8 . Il Consigliere che non partecipi per due volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto ed in sua vece subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza. Qualora ciò non fosse possibile, e in ogni altro caso di mancanza o di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà uno o più Soci e la sua o la loro nomina verrà convalidata alla prima successiva Assemblea ordinaria.

9 . Detti Consiglieri resteranno in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

#### art. 12

1 . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 5 giorni o nei casi urgenti a mezzo telegramma con preavviso di almeno 1 giorno; può altresì essere convocato a richiesta di almeno 5 Consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando intervengano la maggioranza dei Consiglieri in carica.

2 . Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

### IL DIRETTORE

#### art. 13

1 . Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2 . Spetta al Direttore, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

- a) assistere alle sedute dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi processi verbali, fungendo da segretario;
- b) curare, di concerto con il Presidente, le esecuzioni di tutte le deliberazioni della Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché la regolarità delle gestioni amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare i rapporti con collaboratori e fornitori di servizio;
- d) controllare l'operato dei periti e riferire al Consiglio di Amministrazione;
- e) coordinare le registrazioni dei contratti;
- f) curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti.

### COLLEGIO SINDACALE

#### art. 14

1 . Il Collegio Sindacale si compone:

- a) di tre membri effettivi e di due supplenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea;
- b) di un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- c) di un rappresentante della Regione.

2 . La nomina del Collegio Sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative.

3 . In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea subentra il supplente che abbia ottenuto più voti, o, in caso di parità, più anziano di età.

4 . L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

5 . L'Assemblea stabilisce un rimborso anche forfetario delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6 . Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla Amministrazione del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità Sociale e la corrispondenza del Bilancio nelle sue varie gestioni, con le risultanze dei libri e delle scritture. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni trimestre la consistenza del patrimonio Sociale.

7 . Il Collegio Sindacale deve altresì provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dalla legge e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

8 . I Sindaci possono ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione ed ai controlli. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 3 mesi. I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee generali dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Sindaci può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito libro.

## ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE

### ARTICOLO 15

1 . Le entrate del Consorzio sono costituite:

- 1) dai contributi dei Consorziati versati nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore;
- 3) dal contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione Regionale;
- 4) da eventuali proventi e contributi da altri Enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4), se non finalizzati, vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati.

2 . Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione
- b) dai contributi dei Soci;
- c) dagli avanzi di gestione ai sensi del successivo 5° comma
- d) da tutte le altre entrate con destinazione al patrimonio;
- e) da eventuali fondi o accantonamenti costituiti a copertura in previsione di oneri futuri o a titolo di mutualità e solidarietà.

3 . Il Consorzio assume, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 472/97 e della normativa comunque vigente in materia, il debito per l'eventuali sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori e/o dipendenti del Consorzio stesso nel legittimo esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

4 . In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5 . Gli avanzi della gestione e le riserve non sono mai ripartibili tra Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte per costituire fondi destinati alla realizzazione degli scopi statutari, ed in particolare per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti delle strutture del Consorzio.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI  
SERVIZIO DI RICEVITORIA E TESORERIA  
RUOLI CONSORTILI

art. 16

1. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruoli esattoriali in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. Il Consorzio può stipulare anche contratti o convenzioni con aziende autorizzate, qualora risulti economicamente conveniente.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

art. 17

1. L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

art. 18

1. Il Consorzio ha contabilità e bilancio secondo le normative civilistiche e comunitarie.

2. Il Consorzio per la gestione degli incassi e dei pagamenti può avvalersi di Tesoreria con servizio di sola cassa.

3. Il Consorzio provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico e per le iniziative mutualistiche.

4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio e le sue proposte per la destinazione dell'avanzo o la copertura della perdita di esercizio.

5. Il Bilancio sarà posto a disposizione dei soci presso la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima delle Assemblee.

6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea un Bilancio di previsione.

7. I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dal loro deposito.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

art. 19

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato dal presente Statuto, le norme del codice civile relative alle associazioni riconosciute.

DURATA E SCIoglIMENTO

art. 20

**1. La durata del Consorzio é prorogata a tutto il 31 dicembre 2020 e sarà tacitamente prorogata per ulteriori periodi decennali dandone idonea comunicazione alle Autorità competenti.**

2. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nel caso che questi non sia più in grado di raggiungere gli scopi Sociali.

art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto ogni modifica od integrazione che venga richiesta dagli Enti preposti in sede di approvazione dello Statuto stesso.